



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

DELIBERAZIONE NR. 1574 DEL 25/09/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA CASA DI CURA HABILITA S.P.A. DI ZINGONIA DI CISERANO (BG) PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN CARDIOLOGIA

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. ALESSANDRO AMOROSI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che, con e-mail del 22 giugno 2026 prot. ASST n. 46170, la Casa di Cura Habilita s.p.a. di Zingonia di Ciserano (BG), ha chiesto la stipula di una convenzione per l'erogazione di prestazioni di consulenza specialistica in cardiologia da parte di dirigenti medici di questa azienda presso la struttura privata non accreditata Habilita sport medicine di Bergamo;

Richiamati:

- l'art. 15-quinquies, comma 2, punto c), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede "... la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture";
- l'art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità, che rimanda alla stipula di apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, per la disciplina dell'attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l'accesso e i limiti orari, il compenso e la motivazione;
- il regolamento aziendale vigente per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale, che definisce le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;

Acquisito il parere del direttore del Dipartimento cardiovascolare e del direttore sanitario (prot. int. n. 65707 del 7 settembre 2026) circa l'approvazione della convenzione;

Dato atto che i direttori delle SC Cardiologia 1 e SC Cardiologia 2 – Cardiopatie congenite del bambino e dell’adulto individueranno tra i dirigenti medici a rapporto esclusivo presso la propria struttura i professionisti che svolgeranno l’attività in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità;

Precisato che:

- l’attività di consulenza specialistica sarà svolta al di fuori dell’orario di lavoro e del debito orario dovuto all’azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate, e sarà programmata per un impegno orario complessivo di circa 14 ore mensili;
- gli introiti derivanti, rientranti nell’ambito della libera professione/consulenza, saranno assegnati al personale che ha garantito l’esecuzione delle prestazioni secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale;
- gli importi indicati nella convenzione allegata al presente provvedimento sono comprensivi delle competenze aziendali, dell’aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico dell’azienda ove dovute;

Visto il testo della convenzione, allegato al presente provvedimento, con validità dal 25 settembre 2026 fino al 24 settembre 2027;

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta l’assunzione di alcun onere per l’azienda;

Dato atto, altresì, che responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di stipulare con la Casa di Cura Habilita s.p.a. di Zingonia di Ciserano specifico accordo per attività di consulenza specialistica, per l’arco temporale 25 settembre 2026 – 24 settembre 2027, con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A) al presente provvedimento;
2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività oggetto della convenzione siano contabilizzati nel conto che identifica proventi in regime libero - professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale che ha garantito l’esecuzione delle prestazioni;
3. di incaricare la SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità (1) dell’emissione delle fatture sulla base della rendicontazione delle prestazioni da parte della suddetta società e (2) della ripartizione dei compensi come specificato in premessa, previo introito del corrispettivo fatturato;
4. di precisare che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per l’azienda;
5. di dare atto che responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA

Tra

ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, C.F. e Partita IVA n. 04114370168, nella persona del Direttore generale dott. Francesco Locati, legale rappresentante

e

Casa di cura Habilita S.p.A. (d'ora in poi detta "Titolare della convenzione"), con sede legale in Zingonia di Ciserano, Via Bologna n. 1, con recapito di posta elettronica certificata habilita@pec.habilita.it, C.F. e Partita IVA n. 00765430160, nella persona dell'Amministratore delegato dott. Roberto Rusconi, legale rappresentante "Azienda" e "Titolare della convenzione" d'ora in poi definite congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

PREMESSO CHE:

a) il Titolare della convenzione:

- ha manifestato con specifica richiesta all'Azienda la volontà di attivare una convenzione finalizzata a garantire prestazioni specialistiche nella disciplina di cardiologia agli utenti della struttura sanitaria non accreditata Habilita Sport Medicine, v.le Giulio Cesare 18, Bergamo;

b) l'Azienda:

- con il "Regolamento per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera-professione intramuraria e solvenza aziendale" ha disciplinato le modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste all'Azienda da soggetti esterni;

- considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza cui

	sono rivolte, non in contrasto o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali;	
	- ha acquisito il parere del direttore del Dipartimento cardiovascolare in ordine	
	all'assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi dell'Azienda, sulla base di	
	attestazione del direttore della SC Cardiologia 1 e del direttore della SC Cardiologia 2 –	
	Cardiopatie congenite del bambino e dell'adulto, i quali individueranno, tra i dirigenti	
	medici a rapporto esclusivo presso la propria struttura, che hanno dato la disponibilità, i	
	professionisti che svolgeranno l'attività di cui al successivo art. 2 in regime di consulenza	
	ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 dell'area sanità alle condizioni previste dalla	
	presente convenzione;	
	c) le Parti:	
	- danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono	
	compatibili con le reciproche attività di istituto;	
	- si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i propri	
	ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e appropriatezza delle	
	prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo a ogni forma di vigilanza e verifica	
	di assenza di conflitto di interessi.	
	Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:	
	Art. 1 PREMESSE	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.	
	Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE, COMPETENZE DELLE PARTI	
	2.1 L'Azienda si impegna a garantire la consulenza specialistica richiesta dal Titolare	
	della convenzione per assicurare prestazioni agli utenti dello stesso, per il tramite di	
	dirigenti medici in servizio presso l'Azienda con rapporto di lavoro esclusivo, che hanno	
	dato la propria disponibilità a operare in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23	
	gennaio 2024 dell'area sanità alle condizioni previste dalla presente convenzione e in	
	<i>pag. 2 di 11</i>	

applicazione del regolamento citato in premessa.

2.2 L'attività di consulenza sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito orario

dovuto all'Azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la

stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate, e sarà programmata per un

impegno orario di circa 14 ore complessive presso la sede Habilita Sport Medicine, v.le

Giulio Cesare 18, Bergamo;

Art. 3 CORRISPETTIVI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO

3.1 Per l'attività di consulenza il Titolare della convenzione corrisponderà all'Azienda:

- € 97,50 (novantasette/50) per prima visita cardiologica + ECG;

- € 143,00 (centoquarantatré/00) per prima visita cardiologica + ECG + ecocardiogramma;

- € 84,50 (ottantaquattro/00) per visita di controllo cardiologica + ECG;

- € 108,30 (centootto/30) per visita di controllo cardiologica + ECG + ecocardiogramma;

- € 17,50 (diciassette/50) per ECG;

- € 49,50 (quarantanove/50) per Holter ECG delle 24 ore;

- € 40,50 (quaranta/50) per Holter pressorio;

- € 75,00 (settantacinque/00) per ecocardiogramma color doppler;

tenuto conto che tali corrispettivi sono comprensivi di: (a) compenso professionale di

competenza del professionista (base imponibile per calcolo IRAP e quote riservate

all'Azienda dalla normativa vigente) (b) quota percentuale a copertura dei costi aziendali,

gestione contrattuale e imposte a carico dell'Azienda secondo quanto previsto dai

regolamenti aziendali.

3.2. Non sono previsti rimborsi per spese di accesso alla sede di erogazione delle

```
prestazioni.
```

3.3. Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell'IVA se dovuta.

3.4. Il Titolare della convenzione trasmetterà alla SC Bilancio programmazione

finanziaria e contabilità dell'Azienda (*pfc.fatturazionelp@asst-pg23.it*) con cadenza di
norma mensile il prospetto degli accessi, delle ore e delle prestazioni erogate,
controfirmato dai dipendenti dell'Azienda, relativi all'attività prestata, per consentirne
la corretta fatturazione e l'eventuale verifica su tempi e modi di erogazione, oltre che la
non interferenza con gli impegni presso l'Azienda.

3.5. Le fatture saranno trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML e tramite il Sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle entrate, utilizzando il codice destinatario: **M5IT0JA**. Le fatture inviate attraverso tale sistema saranno le uniche valide per la registrazione ai fini fiscali.

3.6. Il Titolare della convenzione dovrà liquidare le fatture entro 30 (trenta) giorni dall'emissione.

3.7. Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all'imposta di bollo della presente convenzione, di cui l'Azienda si fa carico per l'assolvimento virtuale al momento della sottoscrizione.

3.8. L'Azienda erogherà i compensi di competenza del professionista entro 40 (quaranta) giorni dall'effettiva disponibilità delle somme liquidate dal Titolare della convenzione.

Art. 4 DURATA

4.1. La presente convenzione ha validità dal 25 settembre 2026 al 24 settembre 2027, senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga della presente convenzione oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

4.2. Il Titolare della convenzione si impegna a inoltrare all’Azienda l’eventuale richiesta di rinnovo della convenzione almeno 90 giorni prima della scadenza prevista al precedente punto. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data, l’Azienda potrà non garantire il rinnovo della convezione stessa.

4.3. Le Parti si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale della convenzione prima della scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi per iscritto.

Art. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI

5.1. Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture organizzative saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme vigenti e, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.

5.2. Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti utilizzeranno in adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione dovranno essere idonei all'uso per il quale sono destinati.

5.3. Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all’art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione della presente convenzione ciascuna Parte dichiara di essere informata sull’utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula e all’esecuzione del rapporto convenzionale in essere tra le medesime Parti.

5.4. Le Parti si impegnano, nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza, a osservare tutto quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali” e sue successive modifiche e integrazioni e dal Regolamento UE 679/2016.

Ai sensi del citato Regolamento UE 679/2016, il Titolare della convezione, in qualità di titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile esterno all'Azienda, come previsto dall'art. 28 del Regolamento stesso.

5.5. Il Titolare della convenzione si impegna, inoltre, a non assumere o conferire incarichi a dipendenti dell'Azienda che hanno esercitato nei tre anni precedenti poteri autoritativi

	o negoziali per conto della stessa nei suoi confronti o di società a essa collegate (attività	
	successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – c.d. <i>pantouflage o revolving doors</i>).	
	5.6. L'Azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la RC verso terzi derivante	
	dall'attività di consulenza specialistica svolta dai propri dipendenti. Nessuna	
	responsabilità sarà attribuita all'Azienda stessa o al professionista per l'utilizzo di	
	attrezzature e strumentazioni di proprietà del Titolare della convenzione.	
	5.7. Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di	
	documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi	
	della presente convenzione deve essere trasmessa alle Parti contraenti agli indirizzi	
	indicati nella prima pagina della presente convenzione e saranno considerate valide solo	
	se inviate tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle	
	Parti può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio	
	indirizzo.	
	Art. 6 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	
	6.1. Le Parti si impegnano a svolgere le attività della convenzione nel rispetto del d.lgs. 9	
	aprile 2008 n. 81 e s.m.i., ciascuna secondo le proprie competenze e responsabilità in	
	materia di salute e sicurezza dei lavoratori.	
	6.2. Il personale dell'Azienda è in regola con formazione, addestramento e sorveglianza	
	sanitaria previsti per la mansione.	
	6.3. Eventuali limitazioni mediche (allergie, ipersensibilità a materiali, restrizioni su	
	attrezzature) saranno comunicate al Titolare della convenzione.	
	Il Titolare della convenzione fornisce i DPI necessari; restano esclusi, invece, i DPI	
	personali del lavoratore.	
	6.4. Il personale dell'Azienda deve rispettare le procedure di emergenza ed evacuazione	
	del Titolare della convenzione e utilizzare attrezzature o dispositivi secondo le procedure	
	<i>pag. 6 di 11</i>	

	vigenti, a seguito di adeguata formazione.	
	Il Titolare della convenzione è responsabile della sicurezza, manutenzione e conformità	
	delle proprie attrezzature.	
	6.5. Il primo soccorso e la gestione immediata degli infortuni sono a carico del Titolare	
	della convenzione; il follow-up sanitario, amministrativo e assicurativo resta in capo	
	all'Azienda.	
	6.6. La violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce inadempimento e	
	legittima la Parte non inadempiente a risolvere la convenzione, fatti salvi gli altri profili	
	di responsabilità previsti dalla legge.	
	Art. 7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI	
	7.1 Le Parti si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza	
	a osservare tutto quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di	
	protezione di dati personali" e sue successive modifiche e integrazioni e, in particolare,	
	dal Regolamento UE 679/2016.	
	7.2 Le Parti, ricevuta l'una dall'altra idonea informativa ex art. 13 dello stesso	
	Regolamento, dichiarano di consentire reciprocamente al trattamento dei dati personali	
	che le riguardano, per finalità inerenti all'esecuzione della convenzione e	
	all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalla stessa derivanti.	
	L'informativa delle Parti è disponibile:	
	per il Titolare della convenzione al link: http://www.habilita.it	
	per l'Azienda al link:	
	https://www.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/privacy/informative-sulla-	
	privacy	
	6.3 Il Titolare della convenzione, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016,	
	nomina l'Azienda responsabile esterno del trattamento dei dati connessi con	
		<i>pag. 7 di 11</i>

l'espletamento della presente convenzione come da separata nota di nomina.

Art. 7 MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE DI COMPORTAMENTO

7.1 Il Titolare della convenzione dichiara di avere adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo, ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e di aver debitamente formato il proprio personale in merito alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 e di aver istituito meccanismi di vigilanza e controllo idonei al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel su menzionato decreto.

7.2 Il Titolare della convenzione dichiara, altresì, di non aver mai subito sanzioni inerenti alle fattispecie di reato previste dal d.lgs. n. 231/2001, né di avere a proprio carico, allo stato attuale, alcun procedimento di cui allo stesso d.lgs. n. 231/2001.

7.3 Il Titolare della convenzione si impegna a informare l'Azienda in ordine a ogni eventuale contestazione correlata agli ambiti di cui al d.lgs. n. 231/2001 che dovesse essere mossa nella fase di esecuzione della presente convenzione e di eventuali successive proroghe.

7.4 L'Azienda dichiara di aver preso visione del Codice etico adottato dal Titolare della convenzione disponibile all'indirizzo <http://www.habilita.it> e di essere a conoscenza dei relativi contenuti e prescrizioni.

7.5 L'Azienda dichiara, altresì, di aver adottato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), comprendente la sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e il Codice di comportamento aziendale, disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web.

7.6 Il Titolare della convenzione dichiara di aver preso visione del PIAO e del Codice di comportamento aziendale adottato dall'Azienda, disponibili sul sito www.asst-pg23.it e di essere a conoscenza dei relativi contenuti e prescrizioni.

7.7 Il Titolare della convenzione si impegna a non assumere o conferire incarichi a

	dipendenti dell'Azienda che hanno esercitato nei tre anni precedenti poteri autoritativi	
	o negoziali per conto della stessa nei suoi confronti o di società a essa collegate (attività	
	successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – c.d. <i>pantouflage o revolving doors</i>).	
	7.8 Le Parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici etici/Codici di	
	comportamento e si impegnano ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse	
	alla presente convenzione, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.	
	7.9 Le Parti sono consapevoli che qualsiasi condotta contraria ai principi contenuti nei	
	suddetti documenti, costituirà causa di immediata risoluzione della convenzione da	
	comunicarsi mediante posta certificata (PEC) nonché il diritto degli stessi di chiedere e	
	ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine e	
	onorabilità.	
	Art. 8 ASSICURAZIONE	
	L'Azienda garantisce adeguata copertura assicurativa e adotta analoghe misure per la	
	responsabilità civile verso terzi per eventuali danni cagionati dal personale	
	dell'Azienda nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, fatta	
	salva l'azione di rivalsa che potrà essere esercitata nel caso di dolo o colpa grave.	
	Nessuna responsabilità sarà attribuita all'Azienda stessa o al professionista per	
	l'utilizzo di attrezzature e strumentazioni di proprietà del Titolare della convenzione.	
	Art. 9 INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DELLA CONVENZIONE	
	9.1 La mancata realizzazione o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto	
	della presente convenzione di una delle Parti, per quanto di propria competenza,	
	legittimeranno l'altra Parte a risolverlo automaticamente e di diritto.	
	9.2 Violazioni a carico di una delle Parti, per quanto di propria competenza nella	
	vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dalla presente	
	convenzione in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra Parte a risolverla	
		pag. 9 di 11

	automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell’Azienda a richiedere la	
	corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e	
	legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.	
	9.3 Resta inteso fra le Parti che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo	
	esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla	
	vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto	
	non fossero esperibili, la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto	
	con decorrenza dalla data in cui l’evento sarà stato comunicato per iscritto alla Parte	
	interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d’ora che l’Azienda sarà	
	legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già	
	effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.	
	Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da	
	ciascuna delle Parti nei confronti dell’altra in conseguenza dell’anticipata cessazione del	
	rapporto.	
	9.4. Le Parti si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale della convenzione	
	prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno	
	90 giorni da comunicarsi per iscritto.	
	9.5 Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di	
	documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi	
	della presente convenzione deve essere trasmessa all’altra Parte agli indirizzi indicati	
	nella prima pagina della presente convenzione e saranno considerate valide solo se	
	inviare tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle Parti	
	può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo.	
	Art. 10 REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE, IMPOSTA DI BOLLO E	
	FORO COMPETENTE	
		<i>pag. 10 di 11</i>

	10.1 La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso e con	
	onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento.	
	10.2 L'imposta di bollo prevista per la presente convenzione dalle normative vigenti	
	viene assolta virtualmente dall'Azienda in ragione di € 16,00 per ogni 100 righe al	
	momento della stipula e verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra gli oneri	
	imputati al Titolare della convenzione per un importo complessivo di € 48,00.	
	10.3 Per espresso accordo delle Parti esse si ripropongono la bonaria e consensuale	
	risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si	
	impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le	
	controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese	
	quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno	
	deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.	
	10.4 La presente convenzione è sottoscritta dalle Parti con firma digitale ai sensi	
	dell'art. 15, comma 2 bis, della l. 7 agosto 1990 n. 241.	
	Art. 10 CLAUSOLE VESSATORIE	
	Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del	
	presente atto è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna Parte come	
	risultato di giuste e reciproche negoziazioni; di conseguenza non sono applicabili gli	
	artt. 1341 e 1342 del Codice civile.	
	Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.	
	Per ASST Papa Giovanni XXIII	Per Casa di cura Habilia S.p.A.
	IL DIRETTORE GENERALE	IL LEGALE RAPPRESENTANTE
	dott. Francesco Locati	dr. Roberto Rusconi
	Dipartimento amministrativo SC Affari generali	
	Il responsabile del procedimento: dr.ssa Eleonora Zucchini Il referente della pratica: Federica Alborghetti (035 267 3705) Visto — procedere Direttore sanitario dott. Alessandro Amorosi	
		<i>pag. 11 di 11</i>

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1631/2026)

Oggetto: CONVENZIONE CON LA CASA DI CURA HABILITA S.P.A. DI ZINGONIA DI CISERANO (BG) PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN CARDIOLOGIA

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☒ prevede
- ☐ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 22/09/2026

Il Direttore
Dr.ssa Zucchinali Eleonora

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i RICAVI previsti:

- ✓ sono contabilizzati su: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 ☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

polo ospedaliero	rete territoriale	importo imponibile	importo IVA	importo totale
x		€ 6.000 (presunti anno 2026)		€ 6.000 (presunti anno 2026)
x		€ 19.000 (presunti anno 2027)		€ 19.000 (presunti anno 2027)

Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:

(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)

- ☐ cessione beni cdc aut /anno
☐ cessione servizi cdc aut /anno
☐ libera professione cdc aut /anno
☐ solvenza aziendale cdc aut /anno
☐ contributi pubblici cdc aut /anno
☐ contributi privati cdc aut /anno
☐ erogazioni liberali cdc aut /anno
☐ altro cdc. aut /anno
☐ vedi allegato

Bergamo, 22/09/2026

Il Direttore
Dr.ssa Zucchinali Eleonora

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. aut/anno	n. sub-autorizzazione	importo imponibile	importo IVA	importo totale
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1-lett.c-d art 57-58 ccnl			€ 6.000 (presunti anno 2026)		€ 6.000 (presunti anno 2026)
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1-lett.c-d art 57-58 ccnl			€ 19.000 (presunti anno 2027)		€ 19.000 (presunti anno 2027)

Bergamo, 22/09/2026

Il Direttore f.f.
Dr.ssa Coppolone Ilaria

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1631/2026

ad oggetto:

CONVENZIONE CON LA CASA DI CURA HABILITA S.P.A. DI ZINGONIA DI CISERANO (BG)
PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN CARDIOLOGIA

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO :	Vecchi Gianluca
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SANITARIO :	Amorosi Alessandro
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO :	Cesa Simonetta
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
